

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 «Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici».

(BUR n. 2009, supplemento straordinario n. 7 del 29 dicembre 2009)

Art. 1

1. All'articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31, sono abrogate le parole «anche tra quello dei bacini LSU e LPU».
2. L'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31, è sostituito dal seguente:

«Al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di monitoraggio della rete idrografica regionale, l'Afor è autorizzata ad assumere personale *part-time* con qualifica di sorvegliante, addetto ai centri di digitalizzazione dei dati georeferenziati e ufficiale idraulico, necessario allo svolgimento del predetto servizio, a mezzo di procedure selettive ai sensi dell'articolo 16, legge 29 febbraio 1987, n. 56, eseguite secondo le procedure di cui alla delibera della Giunta regionale n. 266 del 14 maggio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, presso le competenti sedi decentrate per l'impiego di ogni singola provincia in funzione del fabbisogno dei singoli presidi idraulici».
3. L'articolo 4 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31, è sostituito dal seguente:

«La copertura finanziaria della presente legge è assicurata dal Bilancio regionale».
4. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione».